

COMUNE DI LONGONE AL SEGRINO

STATUTO COMUNALE ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il Comune di Longone al Segrino è ente locale autonomo che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne sostiene i valori, favorendo l'equilibrato sviluppo civile, sociale ed economico della stessa e garantendo la partecipazione dei cittadini alle scelte pubbliche.
2. Il Comune gode di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, nonché impositiva e finanziaria nei limiti della Costituzione e delle leggi di coordinamento di finanza pubblica
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione.
4. In base al principio di sussidiarietà il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali per la gestione di servizi e strutture comunali e altre attività di interesse per la collettività, regolandone le modalità.
5. Il Comune assicura condizioni di parità tra donne e uomini; garantisce, in particolare, la presenza di entrambi i generi all'interno degli organi dell'Ente, nonché all'interno di enti, pubblici e privati, ed organismi da questo controllati o partecipati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 2 - Finalità

Il Comune, attraverso i suoi organi e con la collaborazione dei cittadini e delle libere forme associative esercita le proprie funzioni perseguendo le seguenti finalità:

- a) promuovere il pieno sviluppo della persona umana senza distinzione di sesso, razza, religione, lingua e condizioni personali e sociali, nel rispetto della libertà di pensiero, di espressione, di culto;
- b) migliorare la qualità di vita della popolazione mediante la cura e lo sviluppo sostenibile del territorio, adottando ogni iniziativa e misura necessaria alla conservazione e difesa dell'ambiente;
- c) conservare e promuovere la conoscenza del patrimonio naturale, storico ed artistico garantendone il godimento da parte della comunità anche per quanto concerne il

parco sovracomunale del Segrino di cui riconosce l'importanza e la conseguente necessità di svolgere un ruolo di partecipazione attiva con gli enti competenti per migliorarne la fruibilità e la gestione;

- d) tutelare, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute attuando ogni strumento utile per renderlo effettivo;
- e) promuovere la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e autogestione fra soggetti sociali.
- f) prevenire e/o superare gli stati di emarginazione promuovendo interventi a favore delle fasce deboli della popolazione in particolare anziani, minori, disoccupati, diversamente abili, anche sostenendo iniziative di solidarietà promosse sul territorio da altri enti o associazioni;
- g) tutelare la famiglia, la vita umana, la maternità e l'infanzia;
- h) assicurare la promozione sociale sostenendo il sistema scolastico pubblico integrato sul territorio comunale e favorendo il diritto allo studio, la libertà di insegnamento e quella di educazione;
- i) favorire l'integrazione all'interno della comunità con particolare riguardo alle problematiche dell'immigrazione;
- j) assicurare condizioni di pari opportunità tra donne ed uomini anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune stesso nonché negli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti;
- k) valorizzare e favorire lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato e di cooperazione non profit.

Art. 3 - Forme di cooperazione

1. Il Comune attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie per l'esercizio associato di funzioni e di servizi con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione.
2. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee.

Art. 4- Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per kmq 1,53, confinante con i Comuni di Proserpio, Canzo, Eupilio ed Erba.

2. La sede istituzionale del Comune è il palazzo comunale di via Diaz 27. Tale sede può essere modificata solo con atto del Consiglio comunale.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella Sede Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha come segni distintivi lo stemma ed il gonfalone, che sono quelli storicamente in uso.

2. Il gonfalone è collocato presso la sala consiliare. E' utilizzato dal Comune nelle cerimonie ufficiali.

3. L'utilizzo e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali non sono consentiti.

Art. 6 - Criteri dell'azione del Comune

1. Nella propria azione il Comune si conforma ai seguenti criteri:

a) l'utilizzo del metodo e degli strumenti della programmazione;

b) la trasparenza e l'imparzialità garantendo ai cittadini, anche mediante il sito web dell'Ente e i diversi canali informatici, una informazione completa ed accessibile sul suo funzionamento, sui programmi, sui servizi, sui procedimenti e sull'attività svolta;

c) la creazione di adeguati strumenti volti a garantire la legittimità, regolarità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la semplificazione dei procedimenti;

d) l'effettiva partecipazione dei cittadini singoli o associati alle scelte pubbliche.

ORDINAMENTO STRUTTURALE

ORGANI ELETTIVI

Art. 7- Organi

1. Gli organi istituzionali del Comune sono:

- il Sindaco

- il Consiglio comunale

- la Giunta comunale

Art. 8- Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, diretta espressione della Comunità di Longone al Segrino, è l'organo collegiale responsabile dell'indirizzo e del controllo politico e amministrativo del Comune.
2. Esso impronta l'azione complessiva del Comune ai principi di legalità, pubblicità e trasparenza al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
3. Il Consiglio comunale ha autonomia funzionale ed organizzativa e a tal fine è dotato di un proprio regolamento.
4. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. La composizione, l'elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

Art. 9- Funzioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale esercita le proprie competenze di indirizzo politico partecipando alla definizione e all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco e relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato nonchè adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza.
2. Il Consiglio, nell'esercizio della funzione di indirizzo politico, può adottare mozioni e ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinioni, gli orientamenti dello stesso su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare anche con tali atti la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità locale e nazionale.
3. Il Consiglio esercita il controllo politico - amministrativo sull'attività del Comune anche mediante la verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche e degli altri atti di indirizzo. Nell'esercizio dei poteri di controllo il Consiglio si avvale della collaborazione del revisore del conto.
4. Adotta inoltre direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti segnalati dall'organo di revisione come necessari per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

Art. 10- Definizione, adeguamento e verifica delle linee programmatiche

1. Nella seduta consiliare di insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. In sede di rendiconto il Consiglio comunale verifica inoltre l'attuazione delle linee programmatiche attraverso la relazione illustrativa della Giunta comunale.

Art. 11- Sessioni del Consiglio comunale

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per deliberare il bilancio di previsione, gli equilibri di bilancio, il rendiconto della gestione e il Piano di Governo del Territorio e sue varianti.
3. Le sessioni straordinarie sono le riunioni che hanno luogo in qualsiasi periodo dell'anno, secondo le esigenze amministrative e politiche, in merito a qualsiasi altro argomento di competenza consiliare.

Art. 12- Norme di funzionamento

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato dal regolamento del Consiglio comunale da approvarsi a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il regolamento determina, tra l'altro, il quorum per la validità delle sedute di prima e di seconda convocazione nonché le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte. Nel regolamento sono altresì fissate le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio e ai gruppi consiliari regolarmente costituiti adeguate dotazioni.
3. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi per i quali la legge ed il regolamento prevedano la seduta segreta.
4. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti e indilazionabili.
5. Il Consiglio comunale delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi diversamente disposti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio, assicurando la redazione, la sottoscrizione, la pubblicazione e l'esecuzione dei verbali dell'adunanza e delle deliberazioni, in conformità alle prescrizioni del regolamento.
7. Il Comune adotta strumenti idonei a garantire adeguata pubblicità ai lavori del Consiglio comunale.

Art. 13 - Il Consigliere comunale

1. La posizione giuridica del Consigliere, le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità nonché le modalità di presentazione delle dimissioni dalla carica e conseguente surroga sono disciplinate dalla legge.
2. I Consiglieri rappresentano la Comunità, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.
3. L'appartenenza ad un gruppo consiliare o ad un partito non ne limita la libertà d'opinione e di voto ed essi sono individualmente responsabili di fronte alla comunità ed alla legge dei voti che esprimono nei provvedimenti deliberati dal Consiglio.
4. Per svolgere il loro mandato nell'interesse della comunità i consiglieri accedono a tutte le informazioni in possesso degli organi ed uffici comunali. Il diritto d'accesso dei consiglieri è disciplinato dal regolamento del Consiglio comunale ed è esercitato nel rispetto del segreto d'ufficio e delle norme in materia di trattamento dei dati personali.
5. I consiglieri nell'esercizio del potere di iniziativa possono presentare proposte di deliberazioni, istanze, interrogazioni ed interpellanze al Sindaco. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina le modalità di presentazione e di risposta delle stesse.
6. Il Sindaco può delegare al Consigliere comunale per un tempo determinato alcune competenze specifiche in una determinata materia o per particolari problematiche, funzionali all'espletamento della propria attività di indirizzo e coordinamento. Dette deleghe attengono esclusivamente a compiti propositivi, di studio e di collaborazione e non possono comportare adozione di atti a rilevanza esterna né compiti di amministrazione attiva, né oneri a carico del bilancio comunale. Le deleghe conferite sono comunicate al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
7. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti, delle quali fanno parte. L'assenza alla seduta va motivata e comunicata secondo le modalità stabilite dal regolamento.
8. Il Consigliere comunale che non interviene senza giustificato motivo a tre sedute del consiglio comunale è dichiarato decaduto con delibera del Consiglio comunale.
9. La decadenza è deliberata dal Consiglio comunale, previa notifica all'interessato di una comunicazione motivata in ordine alla causa di decadenza.
10. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il Consigliere comunale può presentare le proprie difese scritte che devono essere sottoposte al Consiglio comunale in sede di deliberazione sulla decadenza.

Art. 14 - I gruppi consiliari

1. Il Consiglio comunale si articola in gruppi consiliari.
2. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere, se questo sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio.
3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere che nella lista ha ottenuto il maggior numero di voti risultante dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza.
4. Il Regolamento disciplina le modalità di costituzione e il funzionamento dei gruppi consiliari.

Art. 15 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale può eleggere, al suo interno, Commissioni permanenti, stabilendone il numero le competenze, la composizione a norma del regolamento del consiglio comunale.
2. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano con criterio proporzionale il Consiglio comunale, nel rispetto delle minoranze e delle norme che garantiscono la parità di genere.
3. Il regolamento ne disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

Art 16- La Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori dallo stesso definito, nel decreto di nomina, entro il limite massimo previsto dalla legge, tra cui il Vice Sindaco.
2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti il Consiglio comunale.
3. Gli assessori non consiglieri devono possedere i requisiti di candidabilità, d'eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale.
4. La nomina degli assessori viene effettuata dal Sindaco garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta.
5. La legge disciplina lo stato giuridico e le cause di ineleggibilità e incompatibilità degli assessori.
6. Nell'atto di nomina, da comunicarsi al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, sono indicati i nomi degli assessori con la specifica indicazione del Vicesindaco.

7. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Essi esercitano per delega del Sindaco le funzioni di sovrintendenza al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori d'attività definiti nella delega loro conferita. La delega può essere revocata e modificata dal Sindaco in qualsiasi momento.

8. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connesse.

9. Partecipa inoltre alle adunanze della Giunta comunale con diritto di voto e può essere destinatario delle deleghe di cui al comma 7 del presente articolo.

10. L'Assessore non Consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio comunale e, su autorizzazione del Presidente, può relazionare ed intervenire nella discussione sia nelle materie di propria competenza, sia nelle materie di competenza di altri assessorati, ma senza diritto di voto. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità delle sedute e delle votazioni.

Art. 17 Competenze della Giunta

1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano dalla legge riservati al Consiglio o che per legge o per statuti non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario comunale o dei responsabili degli uffici e dei servizi.

2. E' di competenza della Giunta l'autorizzazione al Sindaco a promuovere azioni a tutela dell'Ente o a resistere in giudizio per conto dello stesso, a conciliare e transare liti.

3. La Giunta collabora con il Sindaco per l'attuazione delle linee programmatiche approvate dal Consiglio comunale.

4. La Giunta esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

5. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto, dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

6. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività in occasione della verifica delle linee programmatiche.

Art. 18 Esercizio delle funzioni

1. La Giunta esercita in forma collegiale le funzioni attribuite alla sua competenza.

2. E' convocata dal Sindaco, senza particolari formalità. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

3. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco, arrotondata all'unità superiore.

4. La Giunta è presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco.

5. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, per l'esame di particolari argomenti, siano presenti con funzioni consultive funzionari del comune o professionisti incaricati.

6. Possono essere invitati alle riunioni della giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, i revisori del conto ed i rappresentanti del Comune in enti,aziende,consorzi,istituzioni,commissioni.

7. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale delle deliberazioni che sono sottoscritte dal Sindaco e dallo stesso Segretario.

Art. 19 Durata e decadenza della Giunta

1. La Giunta entra in carica dalla data dell'atto di nomina da parte del Sindaco e resta in carica fino alla data di elezione del nuovo Sindaco.

2. Costituiscono cause di cessazione della Giunta:

a) cessazione del Sindaco dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, rimozione,decadenza,decesso;

b) approvazione di mozione di sfiducia proposta dal Consiglio comunale nei confronti del Sindaco e della Giunta nei modi previsti dall'art. 52 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 20 Dimissioni, cessazione e revoca degli assessori

1. I componenti della Giunta possono cessare anticipatamente dalla carica per una delle seguenti cause: dimissioni, decadenza, revoca, rimozione, decesso.

2. Le dimissioni da componente della Giunta sono presentate per iscritto al Sindaco o dichiarate e fatte scrivere a verbale in una seduta di Giunta. Esse sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data di presentazione o di dichiarazione a verbale.

3. Il provvedimento di sostituzione è assunto di norma entro 30 giorni dalla data di presentazione (o dichiarazione) delle dimissioni. Il Sindaco ne dà comunicazione nella prima adunanza di Consiglio comunale.

4. La revoca dalla carica di assessore è disposta con provvedimento motivato del Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza.

5. Quando un membro della Giunta incorre in una causa di decadenza o rimozione o decede, il Sindaco provvede alla sua sostituzione nei termini già stabiliti al precedente comma 3 e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza utile.

Art. 21 Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio comunale di cui è membro. L'elezione avviene secondo le procedure fissate dalla legge.

2. Il Sindaco entra in carica all'atto della sua proclamazione.

3. Egli presta davanti al Consiglio nella seduta d'insediamento il giuramento di rito.

4. Le sue dimissioni comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio comunale.

5. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incandidabilità, incompatibilità ed ineleggibilità, il suo status, le cause di cessazione della carica e le sue dimissioni.

Art. 22 Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta la Comunità, promuove tramite gli organi collegiali e l'organizzazione del Comune, le iniziative e gli interventi più idonei alla realizzazione del pubblico interesse.

2. Il Sindaco nomina gli assessori, convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.

3. Quale presidente del Consiglio comunale ne dirige i lavori secondo il regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri, garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

4. Quale Presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità d'indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nelle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e negli atti di indirizzo del Consiglio comunale.

5. Provvede alla nomina del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.

6. Provvede inoltre, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, alla nomina, alla designazione e revoca dei rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni.

7. Compete al Sindaco, sulla base dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale coordinare gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici e dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, disponendo nelle relative ordinanze l'effettuazione dei servizi nel rispetto delle esigenze complessive e generali degli utenti.

8. Quale Ufficiale di Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica.

9. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto e dell'osservanza dei regolamenti.

Art. 23 Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco è legale rappresentante del Comune. Come tale rappresenta il Comune:

- a) negli organi degli enti ed organismi ai quali lo stesso Comune partecipa;
- b) nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste.

2. La rappresentanza in giudizio compete al Sindaco. Nei casi in cui la legge consente alle parti di stare in giudizio personalmente, la rappresentanza spetta ai titolari delle funzioni dirigenziali nell'ambito delle competenze del settore cui sono preposti.

3. L'esercizio della rappresentanza può essere delegato ai singoli assessori per le attività di natura politico-istituzionale ed ai titolari di funzione dirigenziale per attività tecnico-gestionali che già non rientrino nella loro competenza come organi dell'Ente.

Art. 24 Poteri di ordinanza

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

2. In casi di emergenza connessi con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico o acustico oppure quando a causa di altre circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, o per motivi di sicurezza urbana, il Sindaco adotta ordinanza contingibile ed urgente di modifica degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente

competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici sul territorio.

3. Adotta altresì, quale rappresentante della comunità locale, ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale.

4. Gli atti, di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

5. In caso d'assenza od impedimento del Sindaco, colui che legalmente lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 25 Il Vice Sindaco

1. Vice Sindaco è l'Assessore, Consigliere comunale, come tale designato dal Sindaco.

2. In caso d'assenza o impedimento del Sindaco, ne esercita tutte le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 26 Principi organizzativi

1. Il Comune disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi secondo criteri di autonomia e responsabilità, di trasparenza, funzionalità ed economicità della gestione al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e l'ottimizzazione dei servizi resi alla collettività.

2. L'organizzazione degli uffici e la gestione delle risorse umane sono improntate al principio di flessibilità anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno dell'Ente, nel rispetto della piena valorizzazione delle professionalità e delle responsabilità operative.

3. Il Comune promuove azioni positive per assicurare la pari opportunità fra donne e uomini nell'organizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro.

Art. 27 Struttura organizzativa e regolamento di organizzazione

1. Nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, il Comune definisce la propria dotazione organica, l'organizzazione e la gestione del personale e l'articolazione della struttura comunale in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e tenuto conto altresì dei limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio.

2. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato dalla Giunta comunale, nel rispetto dei principi del presente Statuto e dei criteri deliberati dal Consiglio comunale. Esso disciplina, in particolare:

- le norme generali dell'organizzazione;
- l'articolazione della struttura in unità organizzative e loro aggregazioni definendone i compiti e le modalità di affidamento delle relative responsabilità;
- la dotazione organica dell'Ente;
- i criteri e i requisiti per l'accesso all'impiego e le procedure selettive, nel rispetto dei principi generali previsti dalla legge.

3. L'organizzazione dell'Ente è ispirata, in particolare:

- a) all'adozione di modelli strutturali idonei a favorire il collegamento e l'interazione tra i diversi servizi, implementando le procedure informatizzate per assicurare la massima rapidità e completezza dei flussi di comunicazione interna;
- b) all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale;
- c) all'adozione di misure organizzative per agevolare i rapporti con i cittadini, migliorando le prestazioni, riducendo i tempi d'attesa, facilitando il diritto di accesso, favorendo l'informazione.

Art. 28 Personale dipendente

1. Il Comune riconosce il lavoro del proprio personale quale risorsa fondamentale al servizio della comunità e promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo della professionalità dei dipendenti, anche attraverso programmi di formazione ed aggiornamento.

2. Il personale dipendente opera con professionalità e responsabilità a servizio e nell'interesse dei cittadini.

3. I responsabili delle aree di posizione organizzativa coordinano e gestiscono il personale ad essi affidato con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro .

4. Il Comune intrattiene relazioni con le rappresentanze sindacali aziendali e territoriali dei lavoratori , nel rispetto degli obblighi contrattuali in materia.

Art. 29 Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato, nei modi e nelle forme di legge, dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente.

2. La nomina del Segretario può anche essere effettuata in convenzione con altro Comune.

3. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente con particolare riferimento alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti.
4. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
5. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili delle aree di posizione organizzativa dei quali coordina le attività assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi, degli obiettivi e delle direttive espresse dagli organi politici. Adotta gli atti di amministrazione e gestione nei confronti degli stessi responsabili.
6. E' competente a rogare i contratti nei quali l'Ente è parte e ad autenticare le scritture private o gli atti unilaterali d'obbligo nell'interesse del Comune.
7. Esercita, inoltre, ogni altra funzione ad esso attribuita dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco, ivi comprese quelle dirigenziali secondo quanto previsto nel regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 30 Responsabili di posizione organizzativa

1. I Responsabili delle aree di posizione organizzativa sono nominati dal Sindaco con proprio decreto per una durata non superiore al mandato amministrativo.
2. Gli stessi, funzionalmente coordinati dal Segretario comunale, svolgono tutti i compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa connessi all'attività di direzione degli uffici e dei servizi ad essi attribuiti dal Sindaco in conformità agli indirizzi espressi dagli organi istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dall'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Operano, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione interna della struttura operativa di cui sono a capo, di gestione delle risorse umane, strumentali ed economiche ad essi assegnati, assumendo la diretta responsabilità della legalità e correttezza amministrativa, dell'efficacia ed efficienza dell'attività svolta dagli uffici o servizi cui sono preposti, nonché dei risultati in relazione agli obiettivi ed ai programmi dell'amministrazione.
4. I compiti ad essi attribuiti sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 31 Incarichi a tempo determinato

1. Il Sindaco può conferire incarichi a tempo determinato per coprire posti di responsabili di area di posizione organizzativa, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione secondo criteri di competenza professionale, nonché di esperienza in conformità alle

norme di legge vigenti in materia e secondo quanto disciplinato dall'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Gli incarichi hanno natura di contratto di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato. Gli stessi non possono superare la durata del mandato del Sindaco.

3. Possono essere altresì stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato di dirigenti, di responsabili di area di posizione organizzativa o di alte specializzazioni secondo i limiti, i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Art 32 Controlli interni

1. L'Amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguate a:

- a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- c) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

2. Le attività di controllo di cui sopra sono disciplinate dal regolamento sui controlli interni e dal regolamento di Contabilità dell'ente.

SERVIZI PUBBLICI

Art. 33 Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione, anche in forma associata, dei servizi pubblici locali che abbiano ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo della comunità locale.

2. Per la gestione dei servizi pubblici il Comune adotta le forme di gestione previste dalla legge, a seconda che si tratti di servizi pubblici a rilevanza economica o di servizi pubblici privi di rilevanza economica.

3. L'istituzione e la scelta della forma di gestione dei servizi pubblici viene operata dal Consiglio comunale sulla base di valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

4. L'erogazione dei servizi, nelle forme di gestione prescelte, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione e tutela delle esigenze degli utenti. A tal fine il Comune promuove l'adozione, da parte dei soggetti gestori, delle carte di qualità dei servizi.

5. I rapporti tra il Comune ed i soggetti incaricati della gestione dei servizi pubblici locali sono disciplinati da apposito contratto di servizio, ove sono altresì previsti adeguati meccanismi di vigilanza del Comune sulla effettiva applicazione delle disposizioni di contratto e sul rispetto degli standard di qualità dei servizi erogati.

Art. 34 Forme di gestione dei servizi pubblici locali

1. I servizi pubblici locali sono gestiti in economia o mediante:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società di capitali a partecipazione interamente pubblica o mista;
- d) concessione a terzi;
- e) forma di cooperazione con altri enti pubblici;

2. Sono gestiti in economia i servizi che, in ragione delle dimensioni o delle caratteristiche del servizio, non richiedono strutture dotate di autonomia gestionale.

3. Il Comune promuove il controllo delle attività degli enti, aziende, istituzioni e società cui partecipa al fine di verificarne i risultati e il rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 35 Convenzioni

1. Il Consiglio comunale al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri enti locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. Può essere inoltre prevista, alternativamente:

a) la costituzione di un ufficio comune che operi con personale distaccato dagli enti partecipanti al quale affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo;

b) la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti interessati.

Art. 36 Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione o la partecipazione ad un Consorzio con altri enti locali secondo le norme previste per le aziende speciali, approvando a maggioranza assoluta dei propri componenti:

a) la convenzione che stabilisce:

i fini e la durata del consorzio;

la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dal Consorzio;

i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo Statuto che disciplina l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

Art. 37 Accordi di programma

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare, attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, viene definito in una apposita conferenza tra i rappresentanti delle stesse e approvato con atto formale del Presidente della Regione o della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato sul bollettino della Regione.

4. Il Sindaco informa il Consiglio comunale della stipula di accordi di programma promossi da altre amministrazioni; in caso di accordo promosso dal Comune, il Sindaco agisce sulla base di indirizzi di massima approvati dal Consiglio comunale

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 38 la partecipazione dei cittadini

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della Comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.

2. Titolari dei diritti di partecipazione sono:

- a) i cittadini maggiorenni residenti, singolarmente o in forma collettiva;
- b) le associazioni presenti sul territorio nonché le libere e legittime forme associative, riconosciute a livello nazionale, regionale e provinciale.

3. Il Comune garantisce e promuove, nei modi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento per i diritti di partecipazione, la partecipazione dei soggetti di cui al comma 2 alla formazione delle scelte politico amministrative del Comune.

4. I diritti di partecipazione inerenti le istanze e le consultazioni sono estese ai cittadini dell'Unione Europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 39 Forme associative

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento gli interventi dell'Amministrazione comunale volti a sostenere le libere forme associative in relazione all'utilità sociale dei fini dalle stesse perseguiti e delle attività svolte.

Art. 40 Consultazioni

1. Il Consiglio comunale o la Giunta, di propria iniziativa, possono attuare forme di consultazione della cittadinanza nel suo complesso oppure per settori, categorie, gruppi per acquisire pareri su specifiche problematiche.

2. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione di consulte settoriali, indicandone compiti e composizione.

3. Le modalità di funzionamento delle consulte e le modalità di consultazione sono disciplinate da apposito regolamento, da approvare contestualmente alla loro istituzione.

Art. 41 Istanze

1. I titolari di diritti di partecipazione possono presentare al Sindaco istanze con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione o interventi per la risoluzione di problematiche.

2. L'istanza deve essere presentata in forma scritta. Può essere presentata anche da un solo cittadino. Qualora sia presentata da una associazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

3. La risposta all'istanza viene fornita per iscritto dal Sindaco o dal funzionario competente, a seconda della natura politica o gestionale della questione sollevata, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento.

Art. 42 Petizioni

1. I titolari dei diritti di partecipazione possono rivolgersi, per iscritto, all'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La petizione può essere presentata:

a) da almeno 20 cittadini

b) dalle associazioni regolarmente costituite presenti sul territorio.

3. Il Sindaco o l'Assessore competente provvederà a dare risposta scritta alla petizione, con atto motivato, nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della stessa.

4. Nel caso in cui la petizione venga respinta, i firmatari possono riproporre la petizione, con la medesima forma e contenuto, al Consiglio comunale o alla Giunta, secondo le rispettive competenze, che provvederanno a deliberare in merito nei successivi 30 giorni.

5. In ogni caso, alla petizione deve seguire un provvedimento espresso motivato, a chiusura del procedimento, da comunicare ai firmatari.

Art. 43 Proposte

1. I titolari dei diritti di partecipazione possono presentare al Consiglio comunale proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare.

2. La proposta deve essere sottoscritta:

- da almeno 100 cittadini residenti;

- da almeno due associazioni operanti sul territorio.

3. L'esame della proposta, corredata dai pareri di legge, dovrà essere effettuata dal Consiglio comunale entro 60 giorni dal ricevimento.

4. Nel perseguimento dell'interesse pubblico l'Amministrazione ed i proponenti possono raggiungere accordi con i quali determinano il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

5. Le procedure di presentazione delle proposte e le modalità di verifica dell'ammissibilità delle stesse nonché le modalità con cui le stesse sono discusse in Consiglio comunale sono disciplinate dal regolamento per i diritti di partecipazione che deve contemplare procedure semplificate per l'esercizio del diritto di iniziativa

Art. 44 Referendum

1. Il referendum a carattere consultivo è ammesso sulle materie di competenza del Consiglio comunale al fine di fornire un orientamento in merito a iniziative, programmi e progetti di competenza dello stesso.

2. Il referendum a carattere abrogativo è ammesso per i regolamenti e per gli atti amministrativi a carattere generale di competenza del Consiglio comunale, ad esclusione degli atti che abbiano già prodotto effetti giuridici rilevanti.

3. In ogni caso, non può essere indetto referendum in materia di:

- revisione dello Statuto;
- funzionamento del Consiglio comunale;
- tributi e bilancio;
- pianificazione urbanistica generale ed attuativa;
- espropriazione;
- designazioni e nomine
- materie già oggetto di consultazione referendaria nei 5 anni antecedenti

4. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, non inferiore al 25%
- b) il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. I referendum non possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni elettorali.

6. Hanno diritto di voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

7. Il procedimento referendario è disciplinato dal regolamento per i diritti di partecipazione nel quale sono stabiliti condizioni di ammissibilità, tempi e modalità per lo svolgimento delle consultazioni.

Art. 45 Effetti del referendum

1. Il referendum è dichiarato valido quando vi partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

2. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa rappresentino la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

3. L'esito del referendum è proclamato dal Sindaco e reso noto con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

4. Il Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato del referendum consultivo delibera in merito all'attuazione dell'esito della consultazione.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato.

5. In caso di referendum abrogativo il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito, adotta gli atti necessari e conseguenti.

Art 46 Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, enti, imprese.

2. Il diritto di accesso agli atti, nel rispetto del principio della riservatezza e delle norme in materia di trattamento dei dati personali, è garantito ai cittadini singoli e associati che siano portatori di interessi giuridicamente rilevanti o di interessi diffusi secondo quanto stabilito dalla legge 241/90 e dal regolamento per i procedimenti amministrativi ed il diritto di accesso agli atti.

3. Il Comune, in ottemperanza alle norme che regolano la trasparenza, assicura la pubblicazione dei documenti, informazioni e dati previsti da disposizioni di legge e di regolamento vigenti, sul sito dell'Ente nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. Chiunque ha diritto di conoscere e di utilizzare tali dati e di chiederne l'accesso civico in caso di omessa pubblicazione.

4. E' altresì assicurata la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico degli atti amministrativi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Art. 47 partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

1. La partecipazione al procedimento amministrativo è garantita, oltre che ai soggetti destinatari del provvedimento finale, a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.

2. Gli stessi soggetti hanno diritto, qualora ne facciano richiesta, di essere sentiti dagli organi competenti.

3. Salvo che nelle ipotesi di provvedimenti vincolati, l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale può concludere accordi con gli interessati in accoglimento a proposte o osservazioni.
4. La partecipazione al procedimento è disciplinata dal regolamento per i procedimenti amministrativi e per il diritto di accesso agli atti.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 Revisione dello Statuto

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore decorso tale termine.
2. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni abroga le norme del presente Statuto con esse incompatibili.
3. Il Consiglio comunale adegua i contenuti dello Statuto al processo d'evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata.
4. Le deliberazioni di revisione/modificazione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le stesse modalità previste per la sua approvazione.
5. I regolamenti dell'Ente, in contrasto con le previsioni del presente statuto, dovranno essere adeguati, di norma, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie.
6. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisce il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
7. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto, e sue modificazioni, da parte dei cittadini.